

Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

**Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.**

**Art. 22**

*(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 29/2005)*

1. All'articolo 41 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

**<<b bis)** ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.>>;

**b)** alla lettera b) del comma 2 le parole <<e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante>> sono soppresse;

**c)**

( ABROGATA )

**d)** dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:

**<<2 ter.** I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.

**2 quater.** Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).>>.

(1)

Note:

**1** Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, c. 2 bis, L.R. 29/2005.